



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg. Data 27-04-2022	Oggetto: DEFINIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022
-----------------------------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:26, nella sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria ed in seduta resa pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DI CLEMENTE GIORGIO	P	DI MEO VALENZIA	P
Marinucci Luciano	A	CHIACCHIARETTA VALENTINA	P
CINOSI SIMONA	P	RANNI MICHELE	P
CHIACCHIARETTA EZIO	P	MARTELLI EFREM	P
ZUCCARINI PAOLA	P	ELIA MARIA ROSARIA	A
CACCIAGRANO PAOLO	P	FERRANTE MATTEO PIO	P
CIPOLLONE ALBERTO	P	FEDERICO LUANA	P
FERRAIOLI ROBERTO	A	COCCIA JESSICA	P
FEDERICO GABRIELLA	P		

Assegnati	n.
17	
In carica	n.
17	

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- ❖ Presidente: Consigliere CIPOLLONE ALBERTO
- ❖ Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Candelori Fabiola.
- ❖ Nomina scrutatori i seguenti consiglieri
- ❖ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giovanni Teatino, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema III – livello qualitativo intermedio, così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Richiamata la propria precedente delibera n. 14, adottata in merito in data odierna.

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 elaborato direttamente dall’Amministrazione Comunale in conformità all’art. 27 MTR – 2, ammonta ad € 3.281.492,29;

Evidenziato, quindi, che;

- per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R il suddetto valore risulta definitivamente quantificato in € 3.240.321,22;
- ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) la relazione di validazione del Responsabile ad interim del Settore I che ha verificato:

1. la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
2. il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;
3. il rispetto dell'equilibrio economico- finanziario;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni*” del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”* per cui *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*

Visto, pertanto, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 allegato alla presente, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, così come descritte nella relazione di accompagnamento Allegato A3);



Tenuto conto dell'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013;

Evidenziato che nel Comune di San Giovanni Teatino il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

Tenuto conto anche dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto, quindi, che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2022 e 2023 relativamente al Comune di San Giovanni Teatino è complessivamente pari ad € 2.935.487,00 e € 3.093.479,40 ;

Accertato che l'importo complessivo del Piano Finanziario in argomento risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato sostanzialmente dai vigenti vincoli contrattuali (scadenti il 31/12/2024) con la San Giovanni Servizi s.r.l., partecipata dal Comune al 51%;

Visto il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 3.240.321,22, così ripartiti:

- **COSTI FISSI** € 815.276,36;
- **COSTI VARIABILI** € 2.425.044,86;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:
 - 35,00% a carico delle utenze domestiche;
 - 65,00% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, di cui

all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C**) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo unico D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.* ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Uditi gli interventi di cui al resoconto allegato.

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 27-04-2022 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Martelli, Coccia, Ferrante e Federico Luana)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'**Allegato A1**) - Piano Economico Finanziario 2022/2025 - , parte integrante e sostanziale del presente atto, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione dello stesso e descritti nella relazione di accompagnamento di cui all'**Allegato A3**);
- 2) di dare atto che lo stesso P.E.F. 2022/2025 è così costituito:
 - a) **Piano Economico Finanziario 2022-2025 (Allegato A1)**;
 - b) **Dichiarazione di veridicità (Allegato A2)**;
 - c) **Relazione di accompagnamento (Allegato A3)**;
 - d) **Relazione di validazione** redatta dal Responsabile ad interim del Settore I(**Allegato A4**);
- 3) di approvare l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'**Allegato B**) relativa alle **utenze domestiche** e all'**Allegato C**) relativa alle **utenze non domestiche**;
- 4) di quantificare in € 3.240.321,22 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2022, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di stabilire, altresì, che il versamento della tassa in argomento venga effettuata in numero tre rate alle seguenti scadenze: Rata Unica o Prima Rata **31/05/2022**, Seconda Rata **31/08/2022** e Terza rata **30/11/2022**;
- 7) di dare atto che il servizio di riscossione della Tari è affidata alla società in house S.G.T. Multiservizi s.r.l., alla quale occorre rimettere copia della presente;
- 8) di rimettere la presente deliberazione al Revisore dell'Ente per il rilascio del relativo parere;
- 9) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
- 10) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al

vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

11) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 10) sono resi disponibili;

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Martelli, Coccia, Ferrante e Federico Luana)

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine entro cui approvare gli argomenti in oggetto specificati.

Approvato e sottoscritto come all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Candelori Fabiola

IL PRESIDENTE
F.to dott. CIPOLLONE ALBERTO

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **13-05-2022** come previsto dall'art. 124, c. 1 del D.Lgvo n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Candelori Fabiola

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione e' diventa esecutiva:

- il giorno **27-04-2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- il giorno _____ alla scadenza del decimo giorno della eseguita pubblicazione (art. 134, comma3)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Candelori Fabiola

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo,

Lì _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimiliano Spadaccini

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarità tecnica

✓ **FAVOREVOLE**

ADDI' 21.04.2022

Il Responsabile del Settore

f.to (La Torre Maria)

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

✓ **FAVOREVOLE**

ADDI' 21.04.2022

Il Responsabile del Settore

f.to (La Torre Maria Alseno)
